

Condizioni Generali di Fornitura di ENSINGER ITALIA S.r.l.

I. Validità: opposizione a Condizioni Generali di terzi

1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito denominate "CGF") di Ensinger Italia S.r.l. (di seguito denominata "ENSINGER") si applicano a tutte le forniture e prestazioni effettuate da ENSINGER, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contratto di compravendita, d'opera, di appalto, ovvero di un diverso rapporto contrattuale. Esse sono valide anche per tutte le future relazioni commerciali, anche quando non vengano nuovamente ed espressamente stipulate e/o richiamate.
2. Le Condizioni Generali dei Clienti non vengono riconosciute, salva espressa approvazione per iscritto da parte di ENSINGER.

II. Documentazione tecnica: stampi ed utensili

1. Qualora ENSINGER trasmetta al Cliente documenti tecnici riguardanti i suoi prodotti (quali, ad esempio, immagini o disegni tecnici), il Cliente è autorizzato ad utilizzare tali documenti soltanto per lo scopo previsto ed indicato da ENSINGER e non dovrà rendere gli stessi accessibili a terzi; ciò, ad eccezione delle autorità statali e giudiziarie, in caso di richieste motivate. ENSINGER conserva la proprietà e il diritto d'autore relativamente a tali documenti i quali, su sua richiesta, dovranno esserle restituiti dal Cliente senza alcun indugio e spese.
2. Salvo quanto diversamente e per iscritto pattuito, stampi ed altri utensili rimangono di proprietà di ENSINGER anche qualora il Cliente si assuma le relative spese.

III. Fornitura di materiale

L'eventuale fornitura di materiale da parte del Cliente viene effettuata a spese e rischio dello stesso; ciò deve avvenire tempestivamente e con materiale avente caratteristiche perfette, nonché con una maggiorazione almeno del 5% rispetto alla quantità necessaria per la produzione. Qualora il Cliente fornisca una quantità insufficiente di materiale, ovvero fornisca materiale difettoso, oppure effettui la fornitura in ritardo, le conseguenti spese aggiuntive, incluse le spese per interruzioni della produzione, saranno a carico del Cliente stesso, fatta eccezione per i casi di forza maggiore.

IV. Conferma dell'ordine

Il contratto si perfeziona in modo vincolante con la conferma d'ordine da parte di ENSINGER; ciò sia nel caso in cui la conferma d'ordine segua delle trattative in forma scritta, sia nel caso in cui detta conferma d'ordine faccia seguito a trattative verbali (telefoniche) e il Cliente sia un imprenditore oppure svolga la propria attività in qualità di lavoratore autonomo e concluda l'affare nell'ambito della propria impresa. In parziale deroga a quanto indicato al presente paragrafo, il contratto non si intende perfezionato qualora il Cliente si opponga alla conferma d'ordine di ENSINGER a mezzo raccomandata A.R. da anticiparsi via telefax al n. +39 (0)331 567822, nel termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa (termine da intendersi riferito sia alla raccomandata – farà fede il timbro postale –, sia al telefax).

V. Prezzi ed aumento dei prezzi

1. Nel caso in cui con la conferma d'ordine di ENSINGER non sia stato determinato un corrispettivo o un prezzo fissi, si applicheranno i corrispettivi e i prezzi del listino di ENSINGER in vigore al momento della consegna.

2. I prezzi di ENSINGER si intendono franco fabbrica e al netto dell'IVA. Imballaggio, trasporto ed altre prestazioni secondarie (ad esempio i dazi doganali) sono calcolati a parte.

3. In caso di ordini consecutivi, ENSINGER non è vincolata ai prezzi applicati in precedenza, applicando i prezzi di volta in volta in vigore al momento delle singole consegne.

4. Qualora sia stato determinato con il Cliente un corrispettivo o un prezzo fisso e vengano eseguite forniture parziali, concordate in determinati periodi o in relazione a determinate date o su espressa richiesta del Cliente, oppure nel caso in cui le forniture debbano essere eseguite oltre quattro mesi dopo la stipulazione del contratto (conferma d'ordine), ENSINGER ha la facoltà di aumentare il prezzo concordato in misura pari all'eventuale aumento generale dei prezzi di ENSINGER per tali forniture o prestazioni, verificatosi dopo la stipulazione del contratto.

Qualora poi sia stato determinato con il Cliente un corrispettivo o un prezzo fisso e l'ordine del Cliente non venga eseguito entro un anno dalla conferma d'ordine, nel caso in cui il ritardo non sia imputabile a ENSINGER, quest'ultima ha la facoltà di applicare un aumento al corrispettivo o al prezzo convenuto con il Cliente in misura pari all'aumento generale dei prezzi di ENSINGER.

VI. Condizioni di pagamento, compensazione

1. Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'intero importo entro 10 giorni dalla data della fattura, sarà concesso allo stesso uno sconto pari al 2% sull'importo fatturato, al netto delle spese documentate in fattura (p.es. noli).

2. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati in fattura, sull'importo dovuto verranno applicati gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Ciò, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso in cui il Cliente ritardi il pagamento di quanto dovuto a ENSINGER per un tempo superiore a 3 (tre) settimane, tutti i residui crediti di ENSINGER si considereranno immediatamente esigibili, rendendo inefficace qualsiasi dilazione di pagamento eventualmente concessa al Cliente, il quale si intenderà decaduto dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ.

3. L'accettazione di cambiali e assegni necessita dell'espresso e preventivo consenso di ENSINGER. In caso di pagamento a mezzo cambiale, non sono concessi sconti per cassa.

4. I pagamenti si considerano effettuati soltanto quando ENSINGER può disporre definitivamente dell'importo. Il Cliente può compensare i crediti di ENSINGER derivanti dal presente Contratto soltanto con crediti non contestati o accertati in modo legalmente valido.

5. Come previsto dall'art. 4 del citato D.Lgs. 231/02, ENSINGER ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli dal Cliente. I pagamenti parziali, a prescindere da qualsiasi imputazione fatta dal Cliente, verranno imputati prima alle spese, poi agli interessi ed infine al credito principale (in caso di più crediti, in primo luogo a quelli di più vecchia data).

VII. Data della prestazione, ritardo, ritenzione, luogo d'adempimento e prestazioni parziali

1. I termini di consegna decorrono soltanto quando sono stati concordati con il Cliente tutti i dettagli dell'esecuzione e tutte le condizioni del contratto. Nel caso in cui il Cliente debba fornire a ENSINGER materiali, documentazione, autorizzazioni, indicazioni tecniche, nonché un eventuale benestare (quest'ultimo solo in caso di preserie e/o prototipazioni e/o disegni esecutivi predisposti a cura di ENSINGER), i termini di consegna non decorreranno prima che il cliente abbia adempiuto a quanto a suo carico. Qualora sia stato convenuto un termine di consegna, lo stesso verrà differito in ragione del ritardo con cui vengono soddisfatte dal Cliente tali condizioni preliminari.
2. Qualora la prestazione di ENSINGER subisca ritardi, ENSINGER non potrà essere considerata in mora qualora il ritardo sia dovuto a circostanze imprevedibili e non evitabili con l'ordinaria diligenza e con misure ragionevoli. In ogni caso il termine di consegna, se non indicato espressamente come "tassativo" nell'ordine, non è vincolante per ENSINGER, avendo carattere meramente indicativo e intendendosi comunque a esclusivo vantaggio di ENSINGER, la quale non potrà essere considerata in ritardo se non decorsi 30 (trenta) giorni dal termine di consegna medesimo.
3. Ensinger ha diritto di trattenere la sua prestazione nel caso in cui il Cliente non adempia i propri obblighi nei suoi confronti, in particolare a quello di pagamento.
4. Il Cliente potrà trattenere quanto dovuto a ENSINGER soltanto qualora ENSINGER violi gli obblighi che le competono per colpa grave o la sua prestazione sia ampiamente imperfetta.
5. Luogo d'adempimento per le forniture e prestazioni di ENSINGER è Olcella di Busto Garolfo (MI).
6. ENSINGER è autorizzata ad effettuare prestazioni parziali.

VIII. Rischio, spedizione e presa in consegna

1. La merce viaggia sempre per conto e a rischio e pericolo del Cliente; il rischio viene trasferito al Cliente al più tardi con la consegna della merce al trasportatore o spedizioniere o non appena ha lasciato il deposito di ENSINGER, anche qualora le spese di spedizione o il trasporto siano a carico di ENSINGER. ENSINGER non è tenuta ad assicurare la merce contro i danni di trasporto. La spedizione sarà assicurata contro furto, danni di trasporto nonché altri rischi assicurabili, soltanto su espressa richiesta scritta del Cliente, in nome e per conto dello stesso e con costi a suo esclusivo carico.
2. ENSINGER non risponde di ritardi della spedizione per cause alla stessa non imputabili.
3. Gli oggetti consegnati devono essere presi in consegna dal Cliente, senza pregiudizio alcuno per i suoi diritti, anche qualora presentino dei vizi.
4. Tutti i costi e le spese accessorie, riguardo alla spedizione della merce da consegnare al Cliente (o al luogo di consegna indicato dal Cliente nell'ordine) sono a carico del Cliente medesimo.

IX. Danni derivanti dal trasporto

Il Cliente è tenuto a verificare l'integrità della merce e conseguentemente ogni eventuale reclamo dovrà essere effettuato direttamente al trasportatore o spedizioniere mediante precisa riserva sul bollettino di consegna.

Il Cliente deve comunicare a ENSINGER al momento della consegna i danni sorti a seguito del trasporto nonché eventuali perdite e non deve modificare la merce spedita, al fine di consentire l'ispezione immediata. Ciò, anche qualora un danno derivante dal trasporto risulti evidente soltanto una volta disimballata la merce.

X. Denuncia di vizi e garanzia

1. Entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, il Cliente deve inviare a ENSINGER denuncia per la presenza di eventuali vizi palesi della prestazione di ENSINGER. Qualora la denuncia non venga effettuata entro il termine indicato, la prestazione di ENSINGER sarà considerata conforme al contratto ed esente da vizi.
2. Qualora al momento del passaggio del rischio (par. VII) la prestazione di ENSINGER sia gravata da vizi, ENSINGER eseguirà nuovamente la prestazione. Ciò potrà avvenire, ad insindacabile discrezione di ENSINGER, o attraverso l'eliminazione del vizio dalla prestazione originaria, ovvero mediante la consegna di altra prestazione esente da vizi, in sostituzione di quella originaria, gravata da vizi. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di ENSINGER. Qualora l'adempimento successivo non abbia esito positivo, il Cliente potrà richiedere la riduzione del corrispettivo o, a sua scelta, recedere dal contratto. Qualora un vizio venga taciuto in modo doloso o sia stata assunta una garanzia specifica per le caratteristiche della cosa, sarà valido quanto previsto dalla legge in merito.
3. ENSINGER non risponde del materiale fornito dal Cliente o avente caratteristiche rispondenti a specifiche dallo stesso indicate, nonché per costruzioni realizzate su indicazione del Cliente.
4. Le pretese del Cliente relative all'eliminazione dei vizi o al risarcimento degli eventuali danni si prescrivono, per quanto concerne le forniture di ENSINGER, nel termine di un anno decorrente dalla consegna della merce. Qualora ENSINGER non comunichi in modo doloso la presenza del vizio o qualora ENSINGER abbia assunto una specifica garanzia per le caratteristiche della cosa, sarà valido quanto previsto dalla legge in merito.
5. In caso di vendita di beni di consumo da parte del Cliente, sarà valido quanto disposto dalla legge. Per la responsabilità di ENSINGER quale produttore in caso di vendita di beni di consumo, sono valide soltanto le disposizioni di legge.

XI. Risarcimento danni – limiti

1. Nel caso in cui il Cliente abbia subito un concreto danno debitamente documentato a causa del ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto a quanto convenuto, fermi restando i 30 (trenta) giorni di tolleranza di cui al precedente paragrafo VII.2, ENSINGER risarcirà al Cliente il danno subito per un importo corrispondente all'1% (uno per cento) del corrispettivo dovuto dal Cliente a ENSINGER per ogni giorno di ritardo; ciò, al massimo fino alla concorrenza dell'intero corrispettivo dovuto, espressamente esclusa la risarcibilità di ogni eventuale danno superiore a tale importo. In caso di dolo o colpa grave, verrà risarcito l'intero danno.
2. Qualora ENSINGER debba provvedere al risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento, verrà risarcito al Cliente il danno insorto sulla base dell'attività normale, sino all'ammontare del corrispettivo a carico dal Cliente in esecuzione del contratto, espressamente esclusa la risarcibilità di ogni eventuale danno superiore a tale importo. In caso di dolo o di colpa grave verrà risarcito l'intero danno.

3. Per il resto, ENSINGER risponde soltanto in caso di violazione dei suoi obblighi a seguito di dolo o colpa grave. Ciò vale altresì per informazioni, consulenze nonché atti illeciti all'inizio, alla fine e durante lo svolgimento del Contratto.

XII. Esclusione della responsabilità

1. Le caratteristiche dei prodotti di ENSINGER si conformano alle disposizioni di legge vigenti in Italia al momento del passaggio del rischio (par. VII), laddove tali disposizioni contengano norme riguardanti le caratteristiche dei prodotti. Soltanto dopo che il Cliente avrà espressamente comunicato a ENSINGER l'intenzione di esportare i Prodotti – eventualmente dopo averli lavorati o installati – e soltanto dopo esplicita conferma scritta dell'idoneità all'esportazione da parte di ENSINGER, quest'ultima provvederà a rispettare le disposizioni valide per l'esportazione, applicate dall'Unione Europea, dai suoi stati membri, dagli altri stati che hanno ratificato l'Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nonché dalla Svizzera e dagli USA. ENSINGER non è tenuta ad adottare provvedimenti per il rispetto di disposizioni di legge di altri Stati.

2. ENSINGER provvede affinché i suoi prodotti non siano gravati da diritti o pretese di terzi in relazione alla proprietà industriale o di altro tipo (brevetti, modelli d'utilità, modelli ornamentali, diritti di autore o altri diritti). Questo impegno è valido esclusivamente per l'Italia. Il citato impegno è inoltre valido per gli altri stati membri dell'Unione Europea, per gli altri stati contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo nonché per Svizzera ed USA soltanto qualora il Cliente abbia comunicato per iscritto a ENSINGER che esporterà i Prodotti, eventualmente dopo averli lavorati o installati, nonché dopo la esplicita conferma scritta da parte di ENSINGER che i prodotti possono essere esportati. ENSINGER non assume responsabilità per Stati diversi da quelli indicati.

3. I Prodotti vengono forniti con riserva di modifiche alla struttura o alla forma, scostamenti dei toni cromatici nonché modifica dell'entità delle forniture o delle prestazioni, laddove le modifiche o gli scostamenti siano ragionevoli per il Cliente, tenendo conto degli interessi di ENSINGER.

4. I Prodotti di ENSINGER non sono destinati all'uso in tessuti di trapianto medici oppure odontoiatrici, se non espressamente previsto, per i tempi indicati e solo dopo autorizzazione espressa di ENSINGER.

XII. Diritti di protezione

Qualora ENSINGER debba effettuare prestazioni in base a disegni, modelli, campioni oppure utilizzando pezzi messi a disposizione dal Cliente, il Cliente stesso garantirà che con tali attività non vengono violati diritti di protezione della proprietà, anche intellettuale, di terzi. Il Cliente manleva ENSINGER da eventuali rivendicazioni di terzi per la violazione di eventuali diritti di protezione e si impegna fin d'ora a risarcire il danno eventualmente insorto, nonché a rimborsare le spese sostenute da ENSINGER. Qualora una terza parte vieti al Cliente e/o a ENSINGER la produzione o la fornitura richiamandosi ad un diritto di protezione, ENSINGER ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la prestazione, anche senza un esame più dettagliato della situazione giuridica; ciò, fermo restando l'obbligo del Cliente di corrispondere a ENSINGER il corrispettivo per l'attività già eventualmente prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute e fermi restando gli altri impegni sopra richiamati.

XV. Diritto applicabile e foro competente

1. L'inefficacia di una clausola delle presenti CGF e degli ulteriori accordi non influisce sulla validità delle restanti clausole. I contraenti sono tenuti a sostituire la clausola invalida con una clausola che si avvicini il più possibile al risultato economico perseguito dalla clausola invalida.
2. In relazione alle presenti CGF e ad ogni relazione giuridica tra il Cliente e ENSINGER sarà applicata la legge italiana, con esclusione del diritto privato internazionale e del Trattato delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita di merci internazionali (CISG).
3. Per tutto quanto non previsto nelle presenti CGF, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle leggi e regolamenti vigenti in materia, ove applicabili.
4. Qualora il Cliente non sia un "consumatore", per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione delle presenti CGF sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Legnano.